

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

Sede legale: Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Codice ABI: 5336.3

Iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 01369030935

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Numero verde: 800 881 588 – dall'estero: 0039 0521 954950 - Fax: 0039 0434 233642

Sito Internet: www.friuladria.it – Indirizzo di posta elettronica: banca@friuladria.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da Filiali e uffici della Banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

CARATTERISTICHE

Con il rilascio della garanzia, il fideiussore garantisce l'adempimento di obbligazioni assunte verso la Banca dal debitore garantito.

Nella fideiussione c.d. omnibus, il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, sia quelle già consentite al momento del rilascio della garanzia che quelle che venissero consentite successivamente, fino all'importo massimo stabilito nella fideiussione. Nella fideiussione c.d. specifica, il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la Banca derivanti da una o più specifiche linee di credito. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità che al garante venga richiesto dalla Banca il pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità che al garante venga richiesto dalla Banca il rimborso di tutte le somme già incassate dalla Banca stessa, e che questa sia tenuta a restituire nel caso in cui il pagamento sia stato ritenuto inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo invio comunicazioni periodiche	€0,85
Comunicazioni in via telematica	€0,00

RECESSO E RECLAMI**RECESSO**

Recesso da fideiussione per apertura di credito a tempo indeterminato – In caso di fideiussione prestata per un'apertura di credito a tempo indeterminato ciascun fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso avrà efficacia trascorsi cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta raccomandata. Il fideiussore che revocasse la prestata garanzia risponde, nei limiti della quota assunta, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza del rapporto esistente al momento su indicato.

Recesso da fideiussione per apertura di credito a tempo determinato – In caso di fideiussione prestata per un'apertura di credito a tempo determinato, nessun fideiussore può recedere dalla garanzia per tutta la durata del rapporto garantito. La fideiussione rimane in ogni caso efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del rapporto garantito, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla Banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone – indirizzo di posta elettronica: reclami@friuladria.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione di cui all'art. 13, previsto per legge come condizione di procedibilità.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA**Fideiussore**

E' la persona che rilascia una garanzia personale a favore della banca.

Importo massimo garantito

E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Solidarietà fra fideiussori

E' il vincolo che per legge si stabilisce tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

Fideiussione pro quota solidale

Il fideiussore garantisce il debito entro i limiti della sua quota. In caso di insolvenza di uno dei fideiussori, gli altri risponderanno nei confronti della banca in proporzione alla quota di loro spettanza anche per la quota dell'insolvente.

Debitore principale

E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Reviviscenza della garanzia

Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Fideiussione pro quota non solidale

Si tratta di fideiussione rilasciata da una pluralità di soggetti che si dividono pro quota il rischio di insolvenza del debitore principale. In caso di insolvenza di uno dei fideiussori quando un altro ha fatto valere il succitato beneficio della divisione, quest'ultimo è obbligato anche per il fideiussore insolvente, sempre in proporzione della propria quota.

Regresso

E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.